# Contratto di Riservatezza e Non Divulgazione

Il presente Contratto, valido a partire dal …../...../. (inserire data)

(Data di Entrata in Vigore), è stipulato tra

(1) Fimer/Marici, società costituita

in ..........................................…

con numero di iscrizione ,

la cui sede legale è in ,

e

(1) , società costituita

in ..........................................…

con numero di iscrizione ,

la cui sede legale è in ,

ciascuno dei quali indicato come Parte o, secondo il caso, Destinatario o Divulgatore, ed entrambi indicati come le Parti.

PREMESSO CHE

1. In relazione con [°°°] o qualsiasi transazione continuatrice o sostitutiva (Transazione), le Parti possono essersi scambiate e desiderare scambiarsi ulteriormente certe informazioni su base riservata;
2. le parti desiderano definire i propri diritti e obblighi in riferimento a tali informazioni e proteggerne la riservatezza;

le Parti convengono pertanto quanto segue:

1. il Destinatario tratta come riservate e salvaguarda tutte le informazioni rivelate dal Divulgatore e/o dalle sue Affiliate in relazione con la Transazione (Informazioni Riservate) sia prima che durante il periodo di validità del presente Contratto (siano esse scritte, orali, elettroniche o con qualsiasi altro mezzo, e siano o no etichettate come “riservate”). Ai fini del presente Contratto, è Affiliata una qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sotto il comune controllo di una Parte.
2. Il Destinatario conviene di utilizzare le Informazioni Riservate ai soli fini della Transazione.
3. Le Informazioni Riservate non includono informazioni che:
4. sono in generale già a disposizione del pubblico in modo diverso da un’infrazione al presente Contratto; oppure
5. erano in generale già in possesso del Destinatario senza limitazioni anteriormente a una divulgazione in base al presente Contratto; oppure
6. sono o sono state legittimamente rivelate al Destinatario da qualcuno libero di divulgarle senza limiti di riservatezza; oppure
7. sono state sviluppate indipendentemente dal Destinatario o da sue Affiliate e che nessuna informazione riservata divulgata in base al presente Contratto è stata utilizzata direttamente o indirettamente in tale

sviluppo; oppure

1. per le quali è terminato il periodo applicabile di riservatezza qui definito, o altro periodo specificamente convenuto per iscritto tra le Parti.
2. Il Destinatario non può distribuire, divulgare o diffondere Informazioni Riservate a nessuno tranne che (i) ai propri funzionari, dirigenti e dipendenti e a quelli delle proprie affiliate, e ai dipendenti che hanno bisogno di conoscerle (i Rappresentanti), sempre che il Destinatario avverta i propri Rappresentanti degli obblighi contrattuali e adotti misure opportune per garantire l’adesione di tali Rappresentanti; oppure (ii) se richiesto da leggi o processi legali applicabili, nel qual caso il Destinatario deve inviare al Divulgatore sollecito avviso scritto di tale esigenza prima di tale divulgazione se il tempo lo concede e, su richiesta del Divulgatore, adottare misure ragionevoli per ottenere un’ordinanza che protegga le Informazioni Riservate dalla pubblica divulgazione; oppure (iii) con altre modalità qui previste.
3. Il Destinatario assicura di applicare le opportune misure di salvaguardia contro la divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate e conviene di proteggerle nello stesso modo e nello stesso grado con cui protegge le proprie informazioni riservate, a seconda di quale sia il livello più elevato. Il Destinatario potrà rivelare Informazioni Riservate a Destinatari Supplementari Consentiti, sempre a condizione che tali Destinatari Supplementari Consentiti sottoscrivano, assieme al Destinatario, un contratto sostanzialmente analogo a quello qui previsto ovvero, ove applicabile, siano sottoposti all'obbligo di osservanza dei codici di condotta professionale, a garanzia della riservatezza di tali informazioni. Con Destinatari Supplementari Consentiti si intendono revisori, legali e consulenti a cui il Destinatario deve necessariamente rivelare le Informazioni Riservate per facilitare la Transazione.
4. Fatta eccezione per quanto richiesto dalle leggi applicabili o dal processo legale, ciascuna delle parti conviene di non rivelare ad altre persone (i) che stanno avendo luogo discussioni o negoziati relativi alla Transazione, (ii) l’esistenza del presente Contratto, o (iii) proposte, clausole, condizioni o altri fatti relativi alla Transazione, incluso lo stato di quest’ultima, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
5. Su richiesta del Divulgatore, il Destinatario restituisce al Divulgatore o distrugge (confermando la distruzione per iscritto) tutte le Informazioni Riservate in possesso suo o dei suoi Rappresentanti

o sotto il controllo suo o dei suoi Rappresentanti, purché il Destinatario e i suoi Rappresentanti siano autorizzati a trattenere (i) le copie delle Informazioni Riservate necessarie a fini legali, normativi o di revisione e (ii) le Informazioni Riservate salvate nei propri sistemi informatici di back-up, archiviazione o di ripristino di emergenza.

1. Il presente Contratto non è destinato a obbligare, e non obbliga, una delle parti a stipulare altri contratti né a procedere con la transazione, con possibili rapporti o altre transazioni. Il Destinatario riconosce che il Divulgatore non rilascia dichiarazioni né garanzie di alcun genere, esplicite o implicite, riguardo alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate, e il Divulgatore declina qualsiasi responsabilità che non sia contenuta in un contratto definitivo.
2. Tutte le Informazioni Riservate divulgate ai sensi del presente Contratto restano in ogni momento di proprietà del Divulgatore e niente di quanto contenuto nel presente Contratto può essere interpretato come concessione o conferimento di diritti per licenza o altro sulle Informazioni Riservate divulgate al Destinatario.
3. Ciascuna Parte conviene che qualsiasi violazione del presente Contratto può causare all’altra Parte danni irreparabili per cui un risarcimento monetario non sarebbe adeguato. Ciascuna Parte conviene che, se un foro competente per giurisdizione stabilisce che una delle Parti ha violato, o tentato o minacciato di violare, uno dei suoi obblighi di riservatezza verso l’altra Parte, tale altra Parte ha la facoltà di richiedere un provvedimento ingiuntivo e altri provvedimenti per reprimere ulteriori violazioni, tentate o minacciate, di tali obblighi.
4. Se il Destinatario o una delle Affiliate del Destinatario è a conoscenza che un Rappresentante o un Destinatario Supplementare Consentito hanno infranto i suoi obblighi di riservatezza nei confronti delle Informazioni Riservate (Potenziale Causa Legale), il Destinatario dovrà avvertirne sollecitamente il Divulgatore. Il Destinatario conviene anche di seguire le istruzioni ragionevoli del Divulgatore di portare avanti una Potenziale Causa Legale contro tale Rappresentante o Destinatario Supplementare Consentito, purché il Divulgatore convenga di indennizzare il Destinatario per i costi ragionevolmente sostenuti in relazione al rispetto di tali istruzioni.
5. Ciascuna Parte è tenuta a rispettare tutte le leggi e normative vigenti in materia di protezione dei dati. Ove applicabile (in particolare se una delle Parti ottiene accesso a dati personali e li tratta per conto dell’altra Parte in relazione al presente Contratto e tale trattamento non è ancora coperto da sufficienti obblighi di protezione dei dati e da un relativo contratto di trattamento dei dati), le Parti devono stipulare un contratto di trattamento dei dati o altro contratto di protezione dei dati.
6. La mancanza o il ritardo di una delle Parti nell’esercizio di uno dei suoi diritti contrattuali non possono essere interpretati come rinuncia allo stesso, e neppure un esercizio singolo o parziale dello stesso

preclude ogni altro o ulteriore esercizio dello stesso.

1. Nessuna delle Parti può trasferire o cedere propri diritti o obblighi contrattuali senza previo consenso scritto dell’altra (consenso che non può essere negato senza motivo).
2. Il presente Contratto è unicamente a beneficio delle Parti e non è da ritenersi come conferimento o concessione a terzi di rimedi, rivendicazioni, responsabilità, rimborsi, causa di azioni legali o altri diritti.
3. Qualora una delle clausole del presente Contratto, o parte di essa, sia riscontrata inapplicabile, non valida o contraria alla legge (Clausola Contestata), ciò non avrà effetto su altre parti o aspetti del presente Contratto, e il presente Contratto resterà pienamente valido e in vigore secondo le sue clausole, eccettuata la Clausola Contestata, a meno che tale esclusione non invalidi le finalità principali del presente Contratto. Se una clausola fosse così esclusa, le Parti convengono di compiere il massimo sforzo per ottenere lo stesso risultato che tale clausola si prefiggeva.
4. Ogni avviso a una delle Parti deve essere in forma scritta e inviata all’indirizzo indicato nell’apertura del presente Contratto o ad altro indirizzo che sarà fornito all’altra Parte a tale fine. Gli avvisi possono essere inviati con ogni mezzo in uso in campo commerciale, fra cui posta, corriere, posta elettronica e fax. Si ritiene notificato un avviso al suo ricevimento, a meno che non sia ricevuto in una giornata in cui gli uffici della Parte ricevente sono chiusi, nel qual caso sarà ritenuto notificato nel giorno successivo di apertura della Parte ricevente.
5. Il presente Contratto termina (i) 5 (cinque) anni dopo la sua Data di Entrata in Vigore oppure (ii) all’entrata in vigore di un contratto connesso con la Transazione, purché tale contratto contenga clausole di riservatezza/non divulgazione - a seconda di quale sia la prima delle due date.
6. Ogni emendamento al presente Contratto deve essere in forma scritta e debitamente sottoscritta da ciascuna Parte.
7. Il presente Contratto è regolamentato dalle leggi italiane, a parte le sue clausole relative al conflitto di leggi. Ogni controversia relativa al presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole, deve essere composta in via definitiva dalla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano. Il luogo di arbitrato è Milano, Italia. La lingua del procedimento e del lodo arbitrale sarà l’inglese. La decisione dell’arbitro sarà definitiva e vincolante per entrambe le Parti e nessuna di esse potrà presentare ricorso di revisione.

Inserire nel campo giallo il nome dell’ente giuridico. Un membro del Gruppo Fimer

Firma: ................................................................................

Nome: .......................................................................................

Data: ......./........./................

Firma: ................................................................................

Nome: .......................................................................................

Data: ......./........./................

...................................................… (controparte)

Firma: ................................................................................

Nome: .......................................................................................

Data: ......./........./................

Firma: ................................................................................

Nome: .......................................................................................

Data: ......./........./................